



L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI

L'articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali. L'obbligo assicurativo, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio, è stato prorogato fino al 31 marzo 2025 in virtù del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202. Tale obbligo è vincolante indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto e dalle relative norme transitorie stabilite al suo interno.

La legge n. 213/2023 aveva rinviato ad un successivo decreto la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In attuazione di tale previsione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il Decreto n.18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.

CHI DEVE ASSICURARSI

L'obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all'iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono quindi esclusi i professionisti). Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c..

Sono escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

CHE COSA DEVE ESSERE ASSICURATO

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso, agli immobili previsti all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa:

- **terreni** ossia fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- **fabbricati** ossia l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;



- **impianti e macchinari:** vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- **attrezzature industriali e commerciali:** vi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici).

QUALI SONO GLI EVENTI ASSICURATI

Gli eventi catastrofici assicurati sono:

- a) sismi
- b) alluvioni, inondazioni, esondazioni
- c) frane

COSA SUCCEDA IN CASO DI INADEMPIMENTO

Si stabilisce che per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione, l'inadempimento sia valutato "ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche" Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofici.

MASSIMALI DI INDENNIZZO

La norma fissa 3 fasce di Massimali (o Limiti di indennizzo):

Per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma Assicurata non vi è un massimale perché il Limite di indennizzo è pari alla somma Assicurata;

Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di Somma Assicurata, il Limite di indennizzo è pari al 70% della Somma Assicurata.

Le polizze assicurative, se convenute dalle parti, possono prevedere uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di Somma Assicurata, la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

DECORRENZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le imprese che rientrano tra i soggetti obbligati sono tenute a sottoscrivere le polizze contro eventi catastrofici **entro il 31 marzo 2025** e ciò a prescindere dalla data di entrata in vigore del decreto e dall'adeguamento delle polizze da parte delle compagnie.



**LIBERI
IMPRENDITORI
ASSOCIATI**

Le compagnie devono predisporre, anche adeguando schemi già in uso, modelli di polizza conformi alla normativa entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già in vigore, l'adeguamento diventa effettivo dal momento del primo rinnovo o quietanzamento successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Per maggiori info

convenzioni@liabergamo.org

035.322.377

**LIA Liberi Imprenditori Associati
C.L.A.A.I. Bergamo**

Via delle Canovine, 46 - 24126 Bergamo
T. 035 322377 - F. 035 19910208
C.F. 95112480165
info@liabergamo.org - www.liabergamo.it